

DECISIONE

DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 20 marzo 1978

relativa all'instaurazione di una sorveglianza delle importazioni di taluni prodotti originari della Svezia (1978)

(78/352/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

di concerto con la Commissione,

DECIDONO :

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1978 le importazioni di taluni prodotti originari della Svezia elencati negli articoli 1 e 2 del protocollo n. 1 dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Svezia, dall'altro, sono sottoposte a dei massimali indicativi annui e a sorveglianza comunitaria.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, le loro voci tariffarie e statistiche e i livelli dei massimali indicativi sono riportati nel regolamento (CEE) n. 703/78 del Consiglio, del 20 marzo 1978, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Svezia (1).

2. Le imputazioni sui massimali indicativi vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazione di immissione al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole dell'accordo di cui al paragrafo 1.

Una merce può essere imputata sul massimale indicativo soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali indicativi è constatato, a livello della Comunità, sulla base delle impor-

tazioni imputate alle condizioni definite ai commi precedenti.

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite; dette informazioni vengono fornite conformemente al paragrafo 4.

3. Dal momento in cui i massimali sono raggiunti, gli Stati membri possono ristabilire, sino alla fine dell'anno civile, ciascuno per il proprio territorio, su domanda di uno di essi o della Commissione, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi, cui si applicano, se del caso, le percentuali previste all'articolo 2, lettera e), del protocollo n. 1 dell'accordo di cui al paragrafo 1.

Nel quadro delle disposizioni del primo comma, la Commissione coordina le procedure di ripristino dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi, in particolare comunicando la data comune per l'insieme della Comunità, direttamente applicabile in ogni Stato membro. Questa comunicazione forma oggetto di una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il giorno 15 di ogni mese, gli estratti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. A richiesta della Commissione, essi comunicano tali estratti ogni dieci giorni trasmettendoli entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Articolo 2

1. Le importazioni dei prodotti originari della Svezia di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo n. 1 dell'accordo ed elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 703/78 sono sottoposte a sorveglianza comunitaria.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, gli estratti delle importazioni di detti prodotti effettuate nel mese precedente; a questo scopo vengono presi in considerazione soltanto i pro-

(1) Vedi pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.

dotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conformi alle regole enunciate nell'accordo.

Articolo 3

Al fine di assicurare l'applicazione della presente decisione gli Stati membri prendono tutte le misure utili in stretta collaborazione con la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1978.

Il Presidente

K. HEINESSEN
